



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 143 del 23/04/2019

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per il finanziamento di n. 2 borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca in genetica oncologica e medicina clinica (GenoMec)		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Artioli Genziana
	Estensore	Artioli Genziana
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 21.202,00	Contributi a università per ricerca	3B020324	2019
€ 20.380,00	Contributi a università per ricerca	3B020324	2020
€ 20.380,00	Contributi a Università per ricerca	3B020324	2021

Eseguibile a norma di Legge dal 08/05/2019

Pubblicato a norma di Legge il 23 APR, 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 23 APR, 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio,2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016

23 APR, 2019

Visto:

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015 n. 84 avente ad oggetto "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L: 40/2005;
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016 n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 3/2008"
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017 n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto Toscano Tumori, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica assume la denominazione di Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Dato atto che:

- l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) opera nell'ambito del servizio sanitario regionale con la finalità di promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare in sinergia con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale i percorsi diagnostici di cura, riabilitazione e programmi di ricerca in campo oncologico;
- al suo interno opera il presidio Core Research Laboratory (CRL) specificatamente dedicato alla ricerca di base, traslazionale e coordinamento di studi clinici in campo oncologico;
- ISPRO in merito alle attività di ricerca e di formazione può attivare specifici accordi con soggetti terzi;

Ricordato che con provvedimento dirigenziale n. 3377 del 10/7/2015 la Regione Toscana, nell'ambito di progetti di dottorato proposti dalle Università Toscane per l'assegnazione delle Borse Pegaso, ha determinato di finanziare il Corso di dottorato di ricerca in genetica Oncologica e Medicina Clinica (GenOMeC), della durata di tre anni accademici;

Precisato che per accordo intervenuto tra i tre Atenei, i dottorati di ricerca in ambito oncologico sono banditi e gestiti dall'Università degli studi di Siena anche per l'Università degli Studi di Pisa e l'Università degli Studi di Firenze;

Preso atto che:

- il dr. Rosario Notaro afferente al Presidio Core Research Laboratory di ISPRO svolge attività di ricerca per la quale ha necessità di usufruire due borse di dottorato di ricerca oncologica (GenOMeC) per tre anni da finanziare in misura del 50% ciascuna
- una borsa sarà seguita personalmente dal Dr. Notaro, mentre l'altra sarà seguita dal Dr. Silvestro Conticello;

Richiamato l'atto di adesione sottoscritto dal Direttore Generale dell'Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) Prof. Gianni Amunni, in data 20 marzo 2018 con cui si dichiarava l'interesse e la volontà di aderire al dottorato di Ricerca in Genetica Oncologica e Medicina Clinica (GenOMeC)

Precisato che ISPRO, su proposta del Dr. Rosario Notaro, intenderebbe procedere al finanziamento di n. 2 borse di dottorato di ricerca da destinarsi alle attività di ricerca corrente svolte dal presidio CRL nei termini di:

- Finanziare due borse di dottorato di ricerca oncologica (GenOMeC) per tre anni nella misura del 50% ciascuna per un totale complessivo pari ad € 61.962,00.= da erogarsi in tre tranche annuali così suddivise:

- Primo anno € 21.202,00 da erogarsi entro il 30/07/2019;
- Secondo anno € 20.380,00 da erogarsi entro il 30/09/2020
- Terzo anno € 20.380,00 da erogarsi entro il 30/09/2021

Visto lo schema di convenzione che, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, prevede il contributo per il trasferimento all'Università degli Studi di Siena di fondi finalizzati alla istituzione di borse di studio collegate al Corso di Dottorato di Ricerca in Genetica, Oncologia e Medicina Clinica (GenOMeC) nonché l'esecuzione, nell'ambito delle stesse, anche presso questa Azienda, delle ordinarie attività del Core Research Laboratory;

Ritenuto quindi di dover procedere alla sottoscrizione di una apposita convenzione che disciplini i reciproci rapporti e più specificatamente, diritti e doveri dei due contraenti;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionale di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto suesposto in narrativa che espressamente si richiama:

- 1) Di approvare lo schema di convenzione predisposto per disciplinare i reciproci rapporti con l'Università degli Studi di Siena al fine di istituire n. 2 borse di studio collegate al Corso di Dottorato di Ricerca in Genetica, Oncologia e Medicina Clinica (GenOMeC) così come meglio esplicitato in premessa;
- 2) Di autorizzare la stipula della convenzione de quo, come da allegato lettera A) che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di dare atto che la stipula della convenzione in oggetto comporta oneri a carico del bilancio di ISPRO per € 61.962 suddivisi nella misura di € 21.202,00 a carico del bilancio 2019, € 20.380,00 a carico del bilancio 2020, € 20.380,00 a carico del bilancio 2021.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della legge R.T. n. 40/2005 e s.m.i. e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE
SANITARIO
(dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco allegati:

- Allegato "A" Convenzione ISPRO – l'Università degli Studi di Siena – n. 3 pp.

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Dipartimento amministrativo
Core Research Laboratory

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) PER IL FINANZIAMENTO PARZIALE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL DOTTORATO DI RICERCA IN GENETICA ONCOLOGIA E MEDICINA CLINICA (GENOMECC) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA INERENTE LE ATTIVITA' SVOLTE DA ISPRO ALL'INTERNO DEL PRESIDIO CORE RESEARCH LABORATORY- CICLO XXXV, Aa.Aa. 2019/2022

L'Università degli Studi di Siena (CF N. 80002070524), con sede in Siena, nella persona del Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965, Rettore dell'Università degli Studi di Siena, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico del 12 marzo 2019, di seguito definita "Università";

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) codice fiscale n. 94158910482 rappresentata dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016 di seguito definito "Finanziatore";

VISTI:

- gli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- l'art. 4 della Legge n. 210/1998 che consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- i DD.MM. 11 settembre e 14 dicembre 1998 relativi alla determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;
- la Legge n. 398/89 "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, recante i criteri generali e i requisiti delle sedi per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2012 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale n.164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Supplemento al n. 114, in vigore dal 14 febbraio 2015; il D.M. n 45 del 08.02.2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l'ammontare dell'aliquota INPS;
- il "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 45/2013" dell'Università di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 1016 del 4 luglio 2013 e successive modificazioni;
- il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 1332/2016 del 26.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125;

- l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014 relativa all'imposizione di bollo sulle convenzioni;
- il D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018 *“Decreto di modifica del D.M. 18 giugno 2008 relativo all'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato”*;
- la delibera del Senato Accademico del 12 marzo 2019 di delega al Rettore stipulare con proprio provvedimento le convenzioni per il finanziamento dei Dottorati di ricerca;
- e considerata la necessità di sottoporsi all'accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca per l'attivazione del XXXV ciclo;

PREMESSO CHE:

1. l'Università degli Studi di Siena intende attivare, previa autorizzazione degli Organi Accademici competenti e dell'accreditamento MIUR presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche, il Corso di Dottorato di Ricerca in “GENOMECC” della durata di tre anni accademici;
2. che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari propri del Corso di Dottorato di Ricerca di cui sopra;
3. che il Finanziatore è interessato in particolare allo svolgimento delle attività di ricerca attinente la corrente attività della struttura;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Istituzione di n 2 borse di studio

1. L'Università, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca GENOMECC si impegna a istituire, fatto salvo l'accreditamento ministeriale, n. 2 borse di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca in “GENOMECC” della durata di tre anni, sostenuta nella percentuale del 50% dal finanziatore.
2. Le borse di studio e i finanziamenti sono riferiti agli anni accademici 2019-2022 per la frequenza del XXXV ciclo.
3. Le suddette borse di dottorato saranno messe a concorso tramite avviso di selezione insieme a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Siena ed assegnate ed erogate secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
4. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato nella graduatoria di concorso, in possesso dei requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 – Oneri a carico del Finanziatore

1. Il Finanziatore si impegna ad assumersi gli oneri finanziari connessi al finanziamento totale e parziale di n. 2 borse di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca di cui sopra e si impegna a mettere a disposizione dell'Università, per l'intero triennio di durata del corso di dottorato di cui trattasi, l'importo complessivo:
 - di € 61.962,00 per il finanziamento di n. 2 due borse di studio finanziate al 50% ciascuna, comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, del budget di ricerca dottorandi e della maggiorazione per soggiorni all'estero, così distribuite:

- a. I^a annualità: € 18.846,00 lordo amministrazione per coprire il 50% di ciascuna borsa (€ 9.423 ciascuna), € 2.356,00 per coprire n. 3 mesi di maggiorazione di entrambe le borse (per un valore di € 1.178,00 ciascuna) per soggiorni all'estero, da versarsi all'atto di stipula della presente convenzione. Tale quota è calcolata nella misura del 50% dell'importo/die delle due borse di studio. Eventuali maggiorazioni di ciascuna borsa per periodi all'estero oltre i 3 mesi, per un periodo comunque non superiore alla metà del corso, saranno richiesti al Finanziatore ed erogati all'assegnatario solo in presenza del trasferimento della somma relativa che deve essere versata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Università;
 - b. II^a annualità: € 18.846,00 lordo amministrazione per coprire il 50% di ciascuna borsa (€ 9.423 ciascuna), € 1.534,00 quale budget di ricerca del dottorando, da versarsi prima dell'inizio del secondo anno entro il 30 settembre 2020, salvo eventuali conguagli (€ 767,00 per ciascuna borsa);
 - c. III^a annualità: € 18.846,00 lordo amministrazione per coprire il 50% di ciascuna borsa (€ 9.423 ciascuna), € 1.534,00 quale budget di ricerca del dottorando, da versarsi prima dell'inizio del secondo anno entro il 30 settembre 2021, salvo eventuali conguagli (€ 767,00 per ciascuna borsa);
2. In aggiunta alle somme di cui sopra, il Finanziatore si impegna a versare ogni anno per ciascuna borsa eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norma di legge o a deliberazione degli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Siena, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale o ad aumenti dell'ammontare annuo dei contributi di accesso e frequenza;
 3. Il pagamento degli importi sarà effettuato in tre soluzioni annuali considerati gli importi di cui all'art. 3, comma 1, dietro presentazione da parte di UNISI di nota di addebito, entro 30 gg. dal ricevimento.
 - La prima annualità, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dovrà essere erogata alla stipula della presente convenzione. L'Università non darà corso all'attribuzione della borsa nel caso il Finanziatore non abbia provveduto al versamento del suddetto contributo entro il termine stabilito.
 - La seconda e terza annualità, comprensiva del budget di ricerca del dottorando e la maggiorazione per il soggiorno all'estero, entro il 30 settembre del 2020 e del 2021.
 4. La mancata erogazione dell'importo indicato per gli anni successivi al primo, avrà come conseguenza l'interruzione dell'erogazione della borsa al beneficiario. Il Finanziatore rende pertanto indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivate.
 5. Qualora la borsa di studio non venga assegnata, l'Università degli Studi di Siena restituirà al Finanziatore le somme eventualmente già versate, a seguito della firma della presente convenzione, a richiesta del Finanziatore; qualora si verifichi la rinuncia agli studi/la rinuncia alla fruizione della borsa/la sospensione della borsa, da parte del dottorando o l'esclusione dal Corso ad opera del Collegio dei Docenti, l'Università degli Studi di Siena potrà trattenere le somme dovute per il periodo.
 6. In caso di frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, le somme residue non utilizzate saranno conguagliate al termine del triennio.

ART. 4 - Versamenti

1. I versamenti di cui all'articolo precedente dovranno avvenire mediante accredito sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Siena, specificando nella causale: Dottorato di ricerca in "GENOMECC", XXXIV ciclo I o II o III annualità, presso:

ART. 5 – Attività di ricerca

1. Il conferimento della borsa di studio a favore del dottorando non configura rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Finanziatore.
2. Nel caso di borsa con tema vincolato, al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti del corso di dottorato cui è iscritto, le strutture dell'Ente finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo con l'Ente finanziatore. Uno o più rappresentanti dell'Ente finanziatore potranno essere cooptati nel Collegio dei Docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo in materia. All'Ente finanziatore saranno rese note le generalità dell'assegnatario della borsa di studio.

ART. 6 – Concorso di ammissione e norme

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei Corsi di Dottorato di Ricerca ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di Dottorato di Ricerca.

ART. 7 – Trattamento dei dati

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Il Finanziatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – Durata della convenzione

3. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e termina con il termine del corso.

ART. 9 – Firma digitale e bolli virtuali

1. La presente convenzione viene sottoscritta con dispositivo di firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Le spese di bollo gravano sul Finanziatore e vengono assolte in modo virtuale dall'Università di Siena. Il Finanziatore si impegna a rimborsare l'importo di € 16,00 ogni quattro pagine di testo convenzionale all'Università in occasione del primo versamento per il finanziamento della borsa. La convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti a cura della parte richiedente.

ART. 10 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione. Nel caso di ricorso ad autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Siena.

Per l'Università degli Studi di Siena

Data della firma digitale

Il Rettore: Prof. Francesco Frati

Siena, _____

Per l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Il Rappresentante Legale: Prof. Gianni Amunni

(data) _____